

**DELIBERAZIONE 8 GIUGNO 2017
419/2017/R/EEL**

**VALORIZZAZIONE TRANSITORIA DEGLI SBILANCIAMENTI EFFETTIVI NELLE MORE
DELLA DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA DI REGIME BASATA SU PREZZI NODALI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 8 giugno 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione Europea del 14 giugno 2013 (di seguito: Regolamento 543/2013);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 522/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 522/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 800/2016/R/eel);
- il vigente Testo Integrato per il Monitoraggio del Mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: TIMM);
- il vigente Testo Integrato Settlement (di seguito: TIS);
- il documento per la consultazione 7 agosto 2013, 368/2013/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 368/2013/R/eel);
- il documento per la consultazione 16 giugno 2016, 316/2016/R/eel;

- il documento per la consultazione 24 novembre 2016, 684/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 684/2016/R/eel);
- il documento per la consultazione 20 aprile 2017, 277/2017/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 277/2017/R/eel) e le osservazioni pervenute;
- la bozza di Regolamento della Commissione europea che stabilisce una linea guida per il bilanciamento elettrico – “*Draft Commission regulation establishing a guideline on electricity balancing*” che il 16 marzo 2017 ha ottenuto il parere favorevole degli Stati membri nell’ambito della procedura di Comitologia (di seguito: regolamento europeo per il bilanciamento elettrico);
- la comunicazione di Terna 24 maggio 2017, prot. Autorità 18642 del 25 maggio 2017 (di seguito: lettera 24 maggio 2017).

CONSIDERATO CHE:

- nell’ambito della riforma organica del servizio di dispacciamento di cui al procedimento avviato con la deliberazione 393/2015/R/eel, l’Autorità sta proseguendo nelle attività istruttorie legate all’adozione di una disciplina per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi che consenta, come ipotizzato nei documenti per la consultazione 368/2013/R/eel e 684/2016/R/eel, di fornire agli utenti del dispacciamento segnali di prezzo coerenti con le dimensioni temporale, spaziale e merceologica che contraddistinguono il valore dell’energia in tempo reale, superando l’attuale meccanismo basato su aggregazioni zonali/macrozonali statiche. L’implementazione della nuova disciplina sarà oggetto di un separato processo di consultazione, la cui conclusione è prevista con l’adozione del relativo provvedimento entro la scadenza dell’attuale Consiliatura dell’Autorità e la cui efficacia è prevista a valle di un adeguato periodo volto a consentire a Terna e agli operatori di predisporre le modifiche ai sistemi informatici e di tenerne conto nelle proprie strategie commerciali (verosimilmente dall’inizio del 2019);
- nel mentre, è comunque necessario dare attuazione alle misure transitorie che consentano di accompagnare il sistema elettrico nella transizione dall’attuale meccanismo di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi basato su macrozone statiche ad un nuovo modello più aderente alla realtà spaziale, temporale e merceologica. A tal fine, il presente provvedimento è da intendersi come ultima tappa intermedia verso la soluzione di regime.

CONSIDERATO CHE:

- fino a luglio 2016, per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi il meccanismo *dual pricing* (basato sul prezzo marginale delle risorse di bilanciamento) era riservato solamente alle unità di produzione abilitate alla fornitura di risorse di dispacciamento, mentre per le unità non abilitate gli sbilanciamenti effettivi erano valorizzati con il *single pricing*;

- il sopra richiamato criterio di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi era vigente in un contesto in cui lo sbilanciamento aggregato zonale veniva calcolato sulla base delle movimentazioni disposte da Terna sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD), con pubblicazione del segno definitivo dello stesso entro il quinto giorno lavorativo del mese M+1; tale segno risultava, tuttavia, affetto da distorsioni i cui effetti erano prevedibili con facilità a priori da parte degli utenti del dispacciamento e hanno consentito agli utenti del dispacciamento di unità non abilitate di trarre beneficio dalla differenza fra i prezzi di sbilanciamento e i prezzi del mercato del giorno prima senza che a ciò corrispondesse un beneficio per il sistema ma anzi normalmente un onere;
- vi era altresì una asimmetria fra la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi basata su macrozona e la valorizzazione dell'energia sul mercato del giorno prima, basata su zone di mercato: tale asimmetria ha favorito ulteriori strategie finalizzate a trarre beneficio dalla differenza fra i prezzi zionali all'interno della stessa macrozona con conseguenti oneri per il sistema;
- al fine di contrastare tali strategie, l'Autorità ha adottato la deliberazione 444/2016/R/eel, con la quale i criteri di *pricing* degli sbilanciamenti effettivi per le unità non abilitate sono stati modificati con effetti da agosto 2016, introducendo il sistema misto *single-dual pricing*: più in dettaglio, agli sbilanciamenti effettivi rientranti in una banda standard predefinita sono stati applicati prezzi di sbilanciamento dipendenti esclusivamente dal segno dello sbilanciamento aggregato zonale (*single pricing*), mentre agli sbilanciamenti effettivi eccedenti la banda standard sono stati applicati dei prezzi di sbilanciamento che dipendono sia dal segno dello sbilanciamento aggregato zonale, sia dal segno dello sbilanciamento effettivo di ciascuna unità (*dual pricing* basato sul prezzo medio delle risorse di bilanciamento);
- il sistema misto *single-dual pricing* è stato applicato solamente alle unità di consumo (di seguito: UC) e alle unità di produzione non abilitate programmabili (di seguito: UPNAP): la banda standard è stata inizialmente posta pari a $\pm 15\%$ del programma vincolante in immissione o prelievo. Il sistema misto non è stato, invece, applicato alle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili (di seguito: UPFRNP) per le quali ha continuato a trovare applicazione il meccanismo di valorizzazione *single pricing* in alternativa al regime perequativo già vigente dal gennaio 2015 e definito dalla deliberazione 522/2014/R/eel;
- la deliberazione 444/2016/R/eel è quindi intervenuta solo sul sistema di *pricing* degli sbilanciamenti effettivi, senza modificare le modalità di calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale;
- per superare le anomalie che caratterizzavano la determinazione dello sbilanciamento aggregato zonale sulla base delle movimentazioni disposte da Terna su MSD, l'Autorità è successivamente intervenuta con la deliberazione 800/2016/R/eel, introducendo una modalità di calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale basata sul confronto fra i programmi vincolanti di immissione e

prelievo di ciascun punto di dispacciamento e le misure effettive; tale modalità, portando a risultati più coerenti con l'effettivo stato (deficitario o eccedentario) del sistema, sarebbe stata altresì meno soggetta a distorsioni di effetto facilmente prevedibile da parte degli operatori;

- tenuto conto degli effetti positivi evidenziati al precedente alinea, l'Autorità, con la deliberazione 800/2016/R/eel, ha contestualmente disposto che, a decorrere dalla data di entrata in operatività delle variazioni sul metodo di calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale, il sistema misto *single – dual pricing* sarebbe stato applicato solamente alle UC, con una banda standard posta pari a $\pm 30\%$ del programma vincolante in immissione o prelievo, mentre per le UPNAP si sarebbe ritornato ad una valorizzazione di tipo *single pricing* sull'intero ammontare degli sbilanciamenti effettivi;
- il metodo di calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale prospettato dalla deliberazione 800/2016/R/eel avrebbe, tuttavia, consentito di pubblicare il segno dello sbilanciamento aggregato zonale solamente al termine del mese M+1, allorché sarebbero risultate disponibili le misure dei prelievi e delle immissioni di tutte le unità di consumo e di produzione. Per tale motivo l'Autorità con la deliberazione 800/2016/R/eel ha altresì dato mandato a Terna, previa consultazione con gli operatori, di proporre un aggiornamento del Codice di rete recante una procedura di stima dello sbilanciamento aggregato zonale che consenta di pubblicarne un valore preliminare entro il giorno D+1 (e a tendere entro 30 minuti dal tempo reale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento 543/2013) e ha previsto che l'entrata in operatività del nuovo metodo di calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale (prevista inizialmente all'1 maggio 2017) sarebbe stata subordinata all'approvazione da parte dell'Autorità del richiamato aggiornamento del Codice di Rete.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la deliberazione 800/2016/R/eel ha previsto il mantenimento del sistema misto *single – dual pricing* per le UC, seppur con banda più elevata, al fine di contrastare le strategie di programmazione non diligente nei confronti del sistema finalizzate a trarre vantaggio della differenza fra i prezzi zonali all'interno della medesima macrozona (tali strategie, infatti, non sarebbero state contrastate da una più precisa determinazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale, quale quella garantita dal metodo di calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale di cui alla deliberazione 800/2016/R/eel); queste ultime strategie, tuttavia, potrebbero essere adottate anche in relazione a unità di produzione;
- Terna, nell'ambito degli approfondimenti per la formulazione della procedura di stima dello sbilanciamento aggregato zonale che consenta di pubblicarne un valore preliminare entro il giorno D+1, ha identificato una metodologia di calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale alternativa rispetto a quella prevista dalla

deliberazione 800/2016/R/eel e dalla medesima Terna ritenuta più affidabile (di seguito: nuova modalità di calcolo);

- tale nuova modalità di calcolo è basata solo sui programmi vincolanti modificati e corretti delle unità di produzione e di consumo e sulla rilevazione degli scambi effettivi fra le diverse macrozone, evitando di ricorrere alle misure effettive delle immissioni e dei prelievi. In linea di principio, secondo Terna, anche il segno dello sbilanciamento aggregato zonale ottenuto con la nuova metodologia verrebbe stimato in D+1 e dovrebbe essere comunque reso noto entro il quinto giorno lavorativo del mese M+1, in quanto per la sua determinazione occorrerebbe attendere gli esiti definitivi di MSD (da cui dipendono i programmi vincolanti modificati e corretti delle unità di produzione abilitate) disponibili in via definitiva solamente in M+1 per tenere conto delle contestazioni eventualmente avanzate dagli utenti del dispacciamento, nonché di eventuali movimentazioni richieste da Terna in tempo reale alle unità di produzione non abilitate (ad esempio per il distacco della produzione eolica);
- l’Autorità, con il documento per la consultazione 277/2017/R/eel ha, pertanto:
 - manifestato la propria intenzione di utilizzare la metodologia alternativa di calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale prospettata da Terna in quanto, oltre a evitare di ricorrere alle misure effettive delle immissioni e dei prelievi, consente di tenere in considerazione anche l’effetto delle perdite sulla rete di trasmissione nazionale, fornendo, quindi, un’indicazione più accurata sull’effettivo stato del sistema;
 - delineato, anche in considerazione dei limitati scostamenti (0,1%) tra i valori della pubblicazione in D+1 e quelli in M+1 che emergono dalle analisi compiute da Terna, la possibilità di utilizzare in via definitiva, ai fini della valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, il valore del segno determinato in D+1, senza effettuare rettifiche in M+1; e che, allo scopo, sarebbero stati richiesti a Terna alcuni approfondimenti in relazione alle motivazioni delle (seppur limitate) differenze fra i valori della pubblicazione in D+1 e quelli in M+1;
 - evidenziato di aver chiesto a Terna di redigere un piano di lavoro finalizzato ad anticipare quanto più possibile la pubblicazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale e, conseguentemente, degli esiti preliminari, almeno in forma aggregata, del mercato per il bilanciamento, la cui disponibilità è rilevante ai fini del calcolo del segno stesso;
- inoltre, l’Autorità, con il documento per la consultazione 277/2017/R/eel, ha presentato i propri orientamenti al fine di eliminare anche le distorsioni che derivano dalla determinazione dei prezzi di sbilanciamento a livello macrozonale in presenza di prezzi di mercato determinati a livello zonale. Più in dettaglio, l’Autorità ha ipotizzato l’introduzione di corrispettivi di non arbitraggio macrozonale, finalizzati a neutralizzare i vantaggi economici che gli utenti del dispacciamento potrebbero trarre dalla differenza fra i prezzi zonali all’interno della medesima macrozona;
- sempre con il documento per la consultazione 277/2017/R/eel, l’Autorità ha anche evidenziato che le contestuali innovazioni relative alle modalità di calcolo del segno

dello sbilanciamento aggregato zonale e all'introduzione dei corrispettivi di non arbitraggio macrozonale avrebbero consentito di ridurre notevolmente il rischio che gli utenti del dispacciamento potessero trarre benefici economici anche significativi a danno del sistema elettrico; ciò avrebbe reso non più necessario il mantenimento del sistema misto *single – dual pricing* ai fini della valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, consentendo il ritorno, anche per le UC (e non solo per le UPNAB come inizialmente previsto dalla deliberazione 800/2016/R/eel), ad una valorizzazione di tipo *single pricing*, pienamente in linea con il regolamento europeo in materia di bilanciamento elettrico, che raccomanda il *single pricing* come regola generale per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi;

- infine, l'Autorità ha prospettato che gli orientamenti sopra riassunti (cioè l'adozione di una nuova metodologia di determinazione dello sbilanciamento aggregato zonale utilizzando in via definitiva il segno determinato in D+1, l'applicazione del corrispettivo di non arbitraggio macrozonale e il ritorno al *single pricing* per i punti di dispacciamento di unità non abilitate) trovino applicazione dall'1 luglio 2017, al fine di consentire un celere ritorno al *single pricing*;
- durante la consultazione, i soggetti intervenuti hanno evidenziato una sostanziale condivisione degli orientamenti dell'Autorità, in particolare:
 - hanno manifestato un consenso pressoché unanime all'applicazione del corrispettivo di non arbitraggio macrozonale dall'1 luglio 2017;
 - hanno evidenziato che sarebbe preferibile evitare un'applicazione troppo repentina della nuova metodologia di determinazione dello sbilanciamento aggregato zonale, lasciando agli operatori il tempo necessario per comprenderne gli effetti e per adeguare i propri comportamenti e i rapporti contrattuali in corso di validità; e che pertanto sarebbe preferibile prevedere che tali nuove disposizioni abbiano effetti da un momento successivo, indicato da alcuni nell'1 gennaio 2018 e da altri nell'1 ottobre 2017;
 - hanno manifestato l'esigenza che la pubblicazione del segno dello sbilanciamento zonale avvenga con tempistiche più prossime al tempo reale (H+1) sin dalla prima applicazione della nuova metodologia; ciò al fine di consentire agli operatori di ottimizzare il proprio posizionamento nel mercato anche a beneficio del sistema;
 - hanno rilevato che sarebbe necessario prevedere che Terna pubblichi, almeno in relazione all'ultimo anno, dati sullo sbilanciamento aggregato zonale calcolato secondo la nuova metodologia, al fine di consentire agli operatori di valutarne gli effetti, nonché sarebbe necessario un periodo di prove in bianco di alcuni mesi in cui la nuova metodologia conviva con quella attualmente vigente, senza, tuttavia, produrre effetti ai fini della valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi;
- Terna, con la lettera 24 maggio 2017, in risposta ai chiarimenti richiesti dall'Autorità, ha evidenziato che:
 - sarà possibile, a decorrere dall'1 gennaio 2018, la pubblicazione in via preliminare del segno dello sbilanciamento aggregato zonale entro 30 minuti dal periodo di consegna;

- gli scostamenti fra gli esiti preliminari del mercato di bilanciamento disponibili in D+1 e gli esiti definitivi del medesimo mercato determinati in M+1 (0,1%) sono dovuti a contestazioni degli ordini di dispacciamento inviati alle unità di produzione nonché alle modalità di costruzione del programma preliminare in D+1 in quanto il relativo sistema informatico deve ancora essere adeguato per tenere conto delle previsioni in materia di risorse per il raccordo fra giorni contigui (gli interventi di adeguamento saranno comunque completati in tempo utile per l'implementazione della nuova modalità di calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale);
- il saldo fra i proventi e gli oneri maturati per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo, dei corrispettivi di non arbitraggio e dei corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento (lettera a) del comma 44.1 della deliberazione 111) continua ad assumere valori significativi;
- nel mese di maggio 2017 hanno continuato a manifestarsi le criticità derivanti dall'attuale meccanismo di calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale; tali criticità si manifestano in modo più evidente nei mesi di più basso carico, quali i mesi primaverili e autunnali.

RITENUTO OPPORTUNO:

- proseguire il percorso già intrapreso con la deliberazione 444/2016/R/eel e con la deliberazione 800/2016/R/eel, nelle more della revisione completa della regolazione del servizio di dispacciamento che consenta di fornire agli utenti del dispacciamento segnali di prezzo coerenti con le dimensioni temporale, spaziale e merceologica che contraddistinguono il valore dell'energia in tempo reale;
- attuare quanto prospettato nel documento per la consultazione 277/2017/R/eel, definendo una regolazione transitoria degli sbilanciamenti che traguardi la definizione della disciplina degli sbilanciamenti di regime, prevedendo, in particolare, che:
 - siano introdotti fin da subito (1 luglio 2017) i corrispettivi di non arbitraggio macrozonale, al fine di eliminare anche le distorsioni che derivano dalla determinazione dei prezzi di sbilanciamento a livello macrozonale in presenza di prezzi di mercato determinati a livello zonale;
 - la nuova metodologia di calcolo del segno dello sbilanciamento aggregato zonale proposta da Terna sia applicata a decorrere dall'1 settembre 2017, consentendo un periodo di funzionamento del sistema in cui siano disponibili le informazioni derivanti dalla nuova metodologia al fine di valutarne anche operativamente gli impatti; non si ritiene invece possibile adottare la nuova metodologia di calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale a decorrere dall'1 ottobre 2017 o dall'1 gennaio 2018, come richiesto dai soggetti interessati, in quanto tale nuova modalità è di urgente implementazione al fine di superare le criticità ancora presenti nel sistema e di tenere conto, per quanto possibile fin da

- subito, delle raccomandazioni del regolamento europeo per il bilanciamento elettrico;
- per le finalità di cui al precedente alinea, sia utilizzato in via definitiva il valore del segno determinato in D+1 lavorativo (con pubblicazione preliminare entro 30 minuti dal periodo di consegna a partire da una data non successiva all'1 gennaio 2018), senza effettuare rettifiche in M+1;
 - il ripristino del meccanismo *single pricing* per i punti di dispacciamento per unità non abilitate avvenga a partire dall'1 settembre 2017, mantenendo nel frattempo in essere i meccanismi attualmente vigenti di contrasto (quali il sistema misto *single-dual pricing*) delle strategie di programmazione non diligente nei confronti del sistema;
 - sia modificato il TIMM al fine di introdurre il monitoraggio degli sbilanciamenti effettivi;
 - Terna pubblici, già a decorrere dall'1 luglio 2017, lo sbilanciamento aggregato zonale determinato in D+1 lavorativo sulla base della nuova metodologia di calcolo (in termini di volumi aggregati e scambi, in anticipo quindi rispetto alla data da cui tale nuova metodologia trova applicazione) nonché, a decorrere dall'1 settembre 2017, i relativi prezzi di sbilanciamento con riferimento a ciascun periodo rilevante e, non appena possibile e comunque a decorrere dall'1 gennaio 2018, anche lo sbilanciamento aggregato zonale determinato in via preliminare entro 30 minuti dal periodo di consegna in ottemperanza con quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento 543/2013 in materia di pubblicazione dei volumi di sbilanciamento;
 - Terna pubblici, entro il 15 luglio 2017, i dati sullo sbilanciamento aggregato zonale calcolato secondo la nuova metodologia anche in relazione al periodo gennaio 2015 – giugno 2017 al fine di fornire elementi utili agli operatori, come richiesto dalla maggior parte dei soggetti interessati;
- confermare che la disciplina degli sbilanciamenti di regime sia definita entro il termine dell'attuale Consiliatura con effetti a decorrere da una data successiva opportunamente definita per consentire a Terna e agli operatori di predisporre le modifiche ai sistemi informatici e di tenerne conto nelle proprie strategie commerciali (presumibilmente l'1 gennaio 2019)

DELIBERA

1. di inserire, dopo l'articolo 41 dell'Allegato A alla deliberazione 111, il seguente articolo: “

Articolo 41bis

Corrispettivo di non arbitraggio macrozonale

- 41bis.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale

unitario C_{nonarb}_{unit} pari, per ciascun periodo rilevante, alla differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima di cui al comma 30.4, lettera b), nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e il prezzo macrozonale nella macrozona in cui è localizzato il punto di dispacciamento, quest'ultimo pari alla media pesata dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima di cui al comma 30.4, lettera b), in ciascuna zona appartenente alla macrozona considerata ponderata sui corrispondenti programmi vincolanti di prelievo.

41bis.2 Per ciascun periodo rilevante e per ciascun punto di dispacciamento nella sua titolarità, sia in immissione sia in prelievo, l'utente del dispacciamento riceve da Terna, se positivo, o paga a Terna, se negativo, il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale C_{nonarb}_{macr} , pari al prodotto tra il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale unitario di cui al comma 41bis.1 e lo sbilanciamento effettivo.”;

2. di modificare l'Allegato A della deliberazione 111, nei termini di seguito indicati:
- il comma 39.1 dell'Allegato A alla deliberazione 111 è sostituito dai seguenti:

39.1 Ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento effettivo di cui al successivo Articolo 40, Terna determina e pubblica entro il giorno lavorativo successivo a quello di competenza lo sbilanciamento aggregato zonale $QSbil_h^z$, con riferimento a ciascun periodo rilevante h e a ciascuna macrozona z , come risultante dalla seguente formula:

$$QSbil_h^z = - \sum_{j \in UC^z} Puc_h^{j,z} - \sum_{i \in UP^z} Pup_h^{i,z} - \sum_{k \in Z_c^z} P f_h^{z,k}$$

dove:

- a) Z è l'insieme delle macrozone come definite al comma 39.2;
- b) Z_c^z è l'insieme delle macrozone $z \in Z$ e delle zone estere direttamente collegate alla macrozona;
- c) UP^z e UC^z sono, rispettivamente, l'insieme di tutte le Unità di Produzione e di tutte le Unità di Consumo localizzate nella macrozona z ;
- d) $Pup_h^{i,z} \geq 0$, per ogni $i \in UP^z$, $z \in Z$ è il programma vincolante modificato e corretto associato all'unità di produzione i , nella macrozona z , nel periodo rilevante h ;
- e) $Puc_h^{j,z} \leq 0$, per ogni $j \in UC^z$, $z \in Z$ è il programma vincolante modificato e corretto associato all'unità di consumo j , nella macrozona z , nel periodo rilevante h ;
- f) $P f_h^{z,k}$, per ogni $z \in Z$, $k \in Z_c^z$ sono i flussi effettivi di energia scambiata fra la macrozona z e la macrozona o zona estera k confinante, nel periodo rilevante h ; i flussi sono

convenzionalmente assunti con segno positivo se in ingresso nella macrozona z .

39.1bis Terna determina e pubblica entro 30 minuti dal periodo di consegna lo sbilanciamento aggregato zonale preliminare $QSbil_{prel}_h^z$, con riferimento a ciascun periodo rilevante h e a ciascuna macrozona z , applicando la medesima formula di cui al comma 39.1 e utilizzando per la definizione dei programmi vincolanti modificati e corretti gli esiti preliminari del mercato di bilanciamento.”;

- al comma 40.3, le parole:
“Il prezzo di sbilanciamento base per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per ciascun punto di dispacciamento relativo a unità non abilitate diverse da quelle alimentate da fonti rinnovabili non programmabili rientranti nella banda standard di cui al comma 40.3ter è pari a”
sono sostituite dalle seguenti:
“Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per ciascun punto di dispacciamento relativo a unità non abilitate diverse da quelle alimentate da fonti rinnovabili non programmabili è pari a”;
 - i commi 40.3bis e 40.3ter sono abrogati;
 - al comma 40.5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “
a) il prodotto tra lo sbilanciamento effettivo eccedentario rispetto alle bande di cui al comma 40.5bis e il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 40.3;”
 - al comma 40.5ter, le parole “il prezzo di sbilanciamento base di cui al comma 40.3” sono sostituite dalle parole “il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 40.3”;
 - il comma 40.5quater è sostituito dal seguente: “
40.5quater Gli utenti del dispacciamento, in relazione a punti di dispacciamento relativi a unità non abilitate alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, in alternativa a quanto previsto al comma 40.5, possono optare, su base annuale solare, per l’applicazione del prezzo di sbilanciamento di cui al comma 40.3 all’intero ammontare degli sbilanciamenti effettivi. A tal fine ne danno comunicazione a Terna secondo modalità dalla medesima definite e positivamente verificate dal Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità.”;
 - i commi 72.4, 72.5, 72.6, 72.7, 72.8 e 72.9 sono abrogati;
3. di modificare il TIMM nei termini di seguito indicati:
- al comma 6.1, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera: “
d) monitora l’andamento dello sbilanciamento aggregato zonale e dei prezzi di sbilanciamento;”;
 - dopo il comma 6.7 sono inseriti i seguenti commi: “
6.8 Terna, ai fini del monitoraggio dei prezzi di sbilanciamento, calcola:

- a) il valore orario e quartorario dello sbilanciamento aggregato zonale (in MWh);
 - b) i prezzi di sbilanciamento di cui al comma 40.3 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 relativi a ciascun periodo rilevante orario o quartorario, a ciascuna zona di mercato e a ciascuna macrozona;
 - c) gli scambi effettivi fra le zone di mercato e fra le macrozone e le zone estere direttamente collegate a esse.
- 6.9 Terna elabora i dati di cui al comma 6.8 su base giornaliera.
- 6.10 Terna trasmette su base mensile, su foglio elettronico, alla Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale i dati di cui al comma 6.8 entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di competenza.”;
4. di prevedere che:
- il punto 1 trovi applicazione dall'1 luglio 2017;
 - il punto 2 trovi applicazione dall'1 settembre 2017, ad eccezione del comma 39.1bis della deliberazione 111 che trova applicazione a partire da una data non successiva all'1 gennaio 2018;
 - il punto 3 trovi applicazione dall'1 gennaio 2018;
5. di prevedere che Terna pubblichi sul proprio sito internet i dati relativi allo sbilanciamento aggregato zonale calcolato secondo la nuova metodologia di calcolo approvata con il presente provvedimento, gli scambi effettivi tra le macrozone nonché gli scambi effettivi con le zone estere entro le seguenti tempistiche:
- entro il 15 luglio 2017 per quanto riguarda i dati relativi al periodo gennaio 2015 – giugno 2017;
 - entro il giorno lavorativo successivo a quello di consegna per quanto riguarda i dati relativi al periodo da luglio 2017;
 - entro 30 minuti dal periodo di consegna per quanto riguarda i dati preliminari, a partire da una data non successiva all'1 gennaio 2018;
6. di prevedere che Terna pubblichi sul proprio sito internet i dati relativi ai prezzi di sbilanciamento riferiti allo sbilanciamento aggregato zonale calcolato secondo la nuova metodologia di calcolo approvata con il presente provvedimento entro le seguenti tempistiche:
- entro il 2 settembre 2017 per quanto riguarda i dati relativi al periodo gennaio 2015 – agosto 2017;
 - entro il giorno lavorativo successivo a quello di consegna per quanto riguarda i dati relativi al periodo da settembre 2017;
 - entro 30 minuti dal periodo di consegna per quanto riguarda i dati preliminari, a partire da una data non successiva all'1 gennaio 2018;
7. di prevedere che Terna, in aggiunta a quanto previsto ai punti 5. e 6., pubblichi sul proprio sito internet anche i dati afferenti agli scambi zonali a partire dall'1 gennaio 2018 entro il giorno lavorativo successivo a quello di consegna;

8. di modificare il punto 4. della deliberazione 800/2016/R/eel nei termini di seguito indicati:
 - le parole “3.11” sono sostituite dalle parole “3.12”;
 - le parole “3.12” sono sostituite dalle parole “3.13”;
 - le parole “ll)” sono sostituite dalle parole “jj)”;
9. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.a.;
10. di pubblicare il presente provvedimento e la nuova versione dell'allegato A alla deliberazione 111, come risultante dalle modifiche di cui al punto 1, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it;
11. di pubblicare, entro il 31 agosto 2017, la nuova versione dell'allegato A alla deliberazione 111, come risultante dalle modifiche di cui al punto 2, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it;
12. di pubblicare, entro il 31 dicembre 2017, la nuova versione del TIMM, come risultante dalle modifiche di cui al punto 3, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

8 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni